

## **Regolamento per il conferimento di borse di ricerca ai sensi dell'art. 18, comma 5, della legge 240/2010.**

(Emanato con D.R. n. 468 del 03/03/2023)

### **Art. 1**

#### **Oggetto**

1. L'Università degli Studi di Perugia istituisce borse per lo svolgimento di attività di ricerca post-laurea (d'ora innanzi denominate anche "borse di ricerca"), da assegnare a seguito di selezione pubblica, utilizzando finanziamenti esterni acquisiti anche nell'ambito di convenzioni con soggetti pubblici o privati italiani o stranieri, senza oneri finanziari per l'Università.
2. L'attivazione delle borse di ricerca è effettuata dai Dipartimenti/Centri di Ricerca d'ora innanzi denominate "Strutture"), nel rispetto delle norme poste dal presente Regolamento.

### **Art. 2**

#### **Destinatari**

1. Le borse di ricerca di cui al presente regolamento sono destinate a soggetti che sono in possesso della Laurea oppure della Laurea specialistica/magistrale oppure della Laurea di cui all'ordinamento didattico precedente il DM 509/99 e ss.mm.ii. o titoli equipollenti conseguiti presso atenei stranieri la cui idoneità sia accertata dalla Commissione Giudicatrice di cui al successivo articolo 6.
2. I titoli conseguiti all'estero dovranno essere, di norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la procedura prevista dalla normativa vigente. L'equivalenza dei titoli conseguiti all'estero che non siano già stati riconosciuti in Italia verrà valutata, unicamente ai fini dell'ammissione del candidato, dalla commissione giudicatrice.
3. I titoli di studio di cui al precedente comma, nonché gli ulteriori requisiti previsti dal bando di selezione, devono essere posseduti alla data di scadenza del bando medesimo.
4. È preclusa la partecipazione alla procedura per il conferimento delle borse di ricerca di cui al presente Regolamento a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente o ricercatore di ruolo appartenente alla Struttura che delibera o alla Struttura presso la quale le attività devono essere svolte, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

### **Art. 3**

#### **Attivazione**

1. L'attivazione delle borse di ricerca avviene su proposta di un Responsabile Scientifico alla Struttura di afferenza ed è approvata dall'Organo decisionale della stessa.
2. La proposta deve indicare:
  - il programma, progetto e/o attività di ricerca che si intende realizzare;
  - il numero di borse di ricerca da bandire, la durata e l'importo;
  - il titolo di studio ed eventuali competenze o requisiti specifici richiesti;
  - il fondo su cui grava la borsa.

**Art. 4**  
**Durata e importo**

1. La durata delle borse di ricerca di cui al presente regolamento è correlata alla durata dei progetti di ricerca per i quali le borse di ricerca vengono attivate e di norma non può eccedere di un anno la conclusione del progetto stesso.
2. La durata minima non può essere inferiore a mesi 3 (tre).
3. L'importo annuo della borsa di ricerca non può essere inferiore a € 12.000,00 e non superiore a € 30.000,00, compresi oneri, fatti salvi importi diversi stabiliti dal soggetto finanziatore. Allorché la durata della borsa sia inferiore all'anno l'importo è ridotto proporzionalmente.

**Art. 5**  
**Bando di selezione**

1. I bandi per il conferimento delle borse di ricerca di cui al presente regolamento sono emanati dalle Strutture e resi pubblici sull'Albo on-line nonché sul sito web di Ateneo, per un periodo di norma non inferiore a 20 giorni.
2. I bandi devono contenere informazioni dettagliate sul numero delle borse da conferire, sull'importo stanziato e sulla durata, sul programma di ricerca da svolgere, sullo specifico titolo di studio, nonché eventuali competenze o requisiti specifici richiesti in relazione al programma di ricerca, sul termine di presentazione delle domande da parte dei candidati, sulle modalità di selezione, sulle specifiche funzioni e sui diritti e doveri del borsista, nonché prevedere la data di inizio delle attività di ricerca oggetto della borsa.

**Art. 6**  
**Commissione giudicatrice**

1. Per il conferimento delle borse di ricerca è nominata, con delibera dell'Organo collegiale della Struttura interessata, una Commissione giudicatrice, composta da tre docenti esperti delle materie oggetto della borsa.

**Art. 7**  
**Selezione**

1. La selezione pubblica per il conferimento della borsa a opera della Commissione giudicatrice può essere effettuata per soli titoli oppure per titoli e colloquio, .
2. La Commissione, prima di procedere alla valutazione dei candidati, stabilisce: il punteggio massimo complessivo da attribuire ai candidati, i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, un eventuale punteggio minimo per l'ammissione al colloquio (se previsto dal bando di selezione), i criteri e le modalità di svolgimento del colloquio (se previsto dal bando di selezione). I candidati residenti all'estero, se previsto nel bando di selezione, possono sostenere il colloquio anche attraverso mezzi telematici.
3. La Commissione, sulla base dei punteggi attribuiti, determina la graduatoria finale di merito, individua il vincitore e trasmette il verbale delle operazioni di selezione alla Struttura che, verificata la legittimità degli atti, con provvedimento del Direttore approva la graduatoria formulata dalla Commissione e nomina il vincitore della selezione.
4. La Struttura, in deroga a quanto previsto al precedente articolo 5 e dai commi 1-3 del presente articolo, può conferire borse di ricerca ai soggetti beneficiari di contributi finalizzati allo svolgimento di progetti di ricerca del tipo "*individual grant*" che risultino finanziati, a seguito di apposite procedure selettive, nell'ambito di programmi di finanziamento promossi da enti finanziatori pubblici o privati italiani o stranieri. In questo caso i risultati della selezione effettuata dall'ente finanziatore vengono recepiti e fatti propri dalla Struttura, fatta salva la verifica del possesso, in capo al soggetto beneficiario, dei requisiti prescritti dall'articolo 2 del presente Regolamento.

**Art. 8**  
**Graduatoria**

1. La graduatoria è emanata con decreto del Direttore della Struttura richiedente e pubblicata sull'Albo on-line e sul sito web di Ateneo.
2. L'attribuzione della borsa è condizionata all'accettazione da parte del vincitore della selezione.
3. Decadono dal diritto alla borsa coloro che non diano inizio, senza giustificato motivo, alle attività entro il termine di avvio delle attività indicato dal bando.
4. Le borse che si rendano disponibili ai sensi del comma precedente, ovvero ai sensi del comma 5, art. 9, del presente regolamento, possono essere assegnate ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria finale di merito, compatibilmente con la durata del programma di ricerca e con la permanenza dell'interesse alla prosecuzione dell'attività di ricerca per la Struttura interessata, previa richiesta scritta del Responsabile scientifico.

#### **Art. 9**

##### **Diritti, Divieti ed Obblighi del borsista**

1. Il borsista ha l'obbligo di iniziare l'attività nella data prevista e di espletare l'attività regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo della durata della borsa di ricerca, secondo le direttive impartite dal Responsabile Scientifico.
2. Possono essere giustificate brevi interruzioni dell'attività di ricerca solo se dovute a motivi di salute o a causa di forza maggiore debitamente comprovati. Per periodi di assenza superiori a 30 giorni dovuti a maternità, o malattia prolungata, debitamente certificati, l'attività di ricerca è interrotta e l'erogazione della borsa è sospesa. La sospensione non può superare la metà della durata della borsa.
3. Il borsista è impegnato a tempo pieno ed esclusivo nelle attività di cui al progetto di ricerca per il quale è stato reclutato.
4. La borsa di ricerca, nei casi di proroga dei termini temporali di scadenza del progetto che ha finanziato la borsa medesima, essa potrà essere prorogata, su istanza del Responsabile Scientifico e previa approvazione della Struttura che eroga la borsa, nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione.
5. Il borsista è tenuto a presentare alla/e scadenza/e fissata dal Responsabile Scientifico, e comunque prima della scadenza della borsa di ricerca, una relazione completa e documentata sul programma di attività svolto.
6. Qualora il vincitore della borsa, dopo avere avviato l'attività di ricerca, non la prosegua senza giustificato motivo regolarmente ed ininterrottamente, o si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze o, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, la borsa di ricerca può essere revocata con motivato decreto del Direttore della Struttura sede di svolgimento delle attività del borsista, su proposta del Responsabile scientifico.
7. Gli assegnatari delle borse di ricerca hanno l'obbligo di comunicare alla Struttura il venir meno dei requisiti e delle condizioni previsti per il godimento della borsa; qualora gli assegnatari abbiano usufruito della borsa in assenza delle condizioni previste dal presente regolamento, gli stessi hanno l'obbligo di restituire le somme indebitamente percepite.
8. Il borsista è tenuto al rispetto del Codice Etico e di comportamento dell'Ateneo, nonché degli altri regolamenti interni.
9. Ferma restando la normativa sul diritto d'autore e il diritto morale dell'inventore, la proprietà intellettuale dei risultati conseguiti dal borsista appartiene all'Ateneo, ai sensi del regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale dell'Università di Perugia.
10. Il borsista è tenuto inoltre a mantenere la riservatezza su quanto direttamente o indirettamente appreso in relazione all'attività oggetto della borsa.

#### **Articolo 10**

##### **Divieto di cumulo e incompatibilità**

1. Le borse di ricerca non sono cumulabili con assegni di ricerca ed altre borse di studio o ricerca a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali ed estere allo scopo di integrare, con soggiorni all'estero, la specifica attività prevista dal programma di lavoro svolto dal titolare. Il borsista è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di ipotesi di cumulo ed a comunicarne tempestivamente l'eventuale sopravvenienza.
2. Il godimento della borsa è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza

assegni.

3. La borsa di ricerca non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.
4. A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre all'importo della borsa e ad eventuali sovvenzioni esterne di cui al precedente comma 1, compensi che facciano carico a contributi o assegnazioni erogate con fondi di bilancio dell'Università.
5. Il borsista può svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta alla Struttura che eroga la borsa e a condizione che tale attività sia dichiarata dalla Struttura stessa compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca, non comporti conflitto d'interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare della borsa e non rechi pregiudizio all'Ateneo in relazione alla attività svolta.
6. Le borse di ricerca non possono essere cumulate con altre forme di retribuzione e/o emolumenti percepiti a qualsiasi titolo dal borsista.

#### **Art. 11**

##### **Corresponsione della borsa**

1. Il pagamento della borsa avverrà, secondo le modalità definite nel bando, previa attestazione del responsabile scientifico sul buon andamento dell'attività.
2. Le borse sono soggette al trattamento fiscale e previdenziale previsto dalla legge in vigore al momento della liquidazione dell'importo.

#### **Art. 12**

##### **Assicurazione**

1. Sono a carico dell'Università gli oneri assicurativi sia per gli infortuni verificatisi durante il periodo di presenza presso le Strutture di afferenza del borsista ovvero presso sedi esterne presso le quali il borsista è stato previamente autorizzato dal Responsabile Scientifico a svolgere la propria attività, sia per la responsabilità civile verso terzi, eventualmente derivante dai danni a persone o cose provocati dal borsista.
- 2.

#### **Art. 13**

##### **Trattamento dei dati personali**

I dati personali conferiti dal borsista sono raccolti e trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) e del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) s.m.i., per finalità istituzionali dell'Università degli Studi di Perugia.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), i borsisti dovranno essere informati dalle Strutture circa il trattamento dei dati personali.

#### **Art. 13 Norma finale**

1. Il presente Regolamento, emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo on line dell'Ateneo.